

## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

### **SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Adamo Presidente

Dott. Carlo Piccininni Consigliere-rel.

Dott. Luigi Macioce Consigliere

Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere

Dott. Bruno Spagna Musso Consigliere

Ha pronunciato la seguente:

### **ORDINANZA**

Sul ricorso proposto da:

Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ex lege*;

***-ricorrente-***

### **Contro**

Antonelli Laura, elettivamente domiciliata in Roma via Valadier 53, presso l'avv. Dario Martella, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

***-controricorrente ricorrente incidentale-***

Avverso il decreto della corte di appello di Perugia emesso nel procedimento n. 289/06 in data 11.5.2006.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 5.6.2007 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che nulla ha osservato.

### **FATTO E DIRITTO**

Con decreto dell'11.5.2006 la corte di appello di Perugia, decidendo sul ricorso proposto da Laura Antonelli ai sensi della l. 2001/89, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di € 108.000 oltre interessi legali in favore di quest'ultima.

In particolare la corte territoriale rilevava:

che l'Antonelli veniva tratta in arresto il 26.4.1991 per illecita detenzione di sostanza stupefacente (misura poi sostituita con quella degli arresti domiciliari), e quindi condannata in data 9.5.2006 alla pena di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione e € 24.000.000 di multa, oltre alle sanzioni accessorie, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90;

che successivamente, tuttavia, in data 16.3.2000 veniva assolta dalla Corte di appello di Roma perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

che l'Antonelli proponeva quindi il ricorso in relazione al pregiudizio asseritamente subito a causa dell'irragionevole durata del processo, giudizio che veniva definito con la condanna del Ministero al pagamento di € 10.000, previa determinazione del periodo di non ragionevole durata in cinque anni;

la Corte non avrebbe dovuto procedere ad alcuna compensazione tra il primo e il secondo grado cosicché il processo di appello non avrebbe dovuto superare la data del 9.5.1993 (due anni dalla pronuncia della sentenza di primo grado); b) l'errata individuazione del termine iniziale del procedimento penale, ai fini della valutazione della ragionevole durata, nella data dell'entrata in vigore del D.P.R. 1991/171; c) l'errato mancato recepimento delle conclusioni del CTU, il quale aveva accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la durata del processo e il quadro psicopatologico riscontrato;

che il Ministero della Giustizia resisteva al ricorso e proponeva anche ricorso incidentale, con il quale lamentava; a) l'omessa imputazione del ritardo nella trattazione alle scelte processuali dell'Antonelli; b) l'omessa considerazione del vantaggio tratto da quest'ultima dal protrarsi del giudizio;

che il giudizio davanti alla corte di Cassazione si definiva con l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;

che l'Antonelli quindi riassumeva il giudizio insistendo nelle conclusioni già formulate, al cui accoglimento si opponeva il Ministero della Giustizia;

che dall'esame congiunto dei tre motivi del ricorso principale operato dalla corte di Cassazione, accolti per quanto di ragione, il giudizio di rinvio doveva ritenersi esteso anche al riesame della liquidazione del danno, benché la motivazione della corte di Cassazione facesse «riferimento soltanto alla questione della determinazione della durata del processo», convincimento – secondo il giudicante – confortato anche sul piano logico attesa l'inutilità di una pronuncia che, accertata in ipotesi una diversa e maggiore eccedenza di durata, non avesse potuto stabilire una più ampia liquidazione di quella originariamente riconosciuta;

che nel merito l'eccedenza di durata poteva essere apprezzata in circa sei anni e mezzo;

che con riferimento alla commisurazione del pregiudizio risultavano condivisibili le conclusioni del CTU, che si era espresso nel senso dell'esistenza di un nesso fra il processo e la patologia, pur dovendosi precisare che la detta patologia appariva dapprima determinata dall'insorgenza del processo in sé e dal grave stress costituito dall'arresto, pur essendosi ulteriormente aggravata a causa del suo protrarsi nel tempo, circostanza per la quale soltanto il 50 per cento del danno biologico (apprezzato in € 216.000) avrebbe potuto essere imputato alla eccessiva durata del processo.

Avverso la detta decisione il Ministero della Giustizia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali rispettivamente lamentava: a) nullità della sentenza per il fatto che la corte territoriale, nel riliquidare il danno, aveva modificato i criteri di quantificazione precedentemente adottati, che viceversa avrebbero dovuto essere mantenuti fermi perché «erano andati esenti da censure»; b) vizio di motivazione, in quanto il danno sarebbe stato computato in maniera apodittica e «senza tener conto dell'accurata analisi compiuta dal C.T.U.».

Resisteva a sua volta l'Antonelli con controricorso contenente anche ricorso incidentale, con il quale denunciava vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione dell'indennizzo sotto un duplice aspetto, vale a dire in quanto: a) per la determinazione non si sarebbe tenuto conto dell'esclusivo nesso intercorrente fra la patologia riscontrata e la durata del processo; b) la percentuale di invalidità sarebbe del 65 per cento e non del 50 per cento come affermato.

la Corte di Cassazione, nell'esaminare i tre motivi di impugnazione congiuntamente, ne disponeva (per tutti) l'accoglimento per quanto di ragione, così rinviando alla corte territoriale per un nuovo esame sotto tale profilo; quanto al secondo, perché si tratta di valutazione di merito logicamente motivata, così come ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il ricorso incidentale.

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., si osserva che tali rilievi, in relazione ai quali la sola Antonelli ha depositato memoria con cui ha ribadito la fondatezza del vizio di motivazione denunciato sotto il profilo della non corretta comprensione dell'elaborato peritale, sono condivisi da questa Corte.

Ed infatti, per quanto riguarda il primo motivo del ricorso principale attinente alla corretta individuazione dell'ambito del giudizio di rinvio, si osserva che l'interpretazione della corte di appello risulta confortata, non solo dal dato letterale dell'accoglimento dei tre motivi di ricorso (fra i quali, quindi, pure quello concernente l'entità dell'indennizzo), ma anche dalla «ratio della decisione» che, da una parte, determina l'assorbimento sul piano logico delle questioni conseguenti alla decisione di procedere ad una nuova determinazione del periodo di durata non ragionevole (quale quella della quantificazione dell'indennizzo) e, dall'altra, presuppone necessariamente la possibilità di dare corso ad una ulteriore liquidazione dell'indennizzo, e ciò in quanto una definitiva stabilità (conseguente all'invocato giudicato) di quello riconosciuto vanificherebbe il senso di una nuova pronuncia sul periodo di durata ragionevole.

la Corte territoriale, sulla base delle condivise conclusioni del consulente tecnico che aveva collegato la patologia riscontrata alla durata del processo («ha senz'altro influito in modo determinante sulla destabilizzazione psichica dell'Antonelli»), ha ritenuto di dover addebitare il pregiudizio riscontrato in identica misura percentuale (50%) rispettivamente al fatto in sé del processo e alla durata del processo, motivando la propria decisione essenzialmente sulla data di insorgenza della patologia (novembre 1994) e sul peggioramento delle condizioni di salute dell'istante, registrato con il trascorrere del tempo.

Si tratta di valutazione di merito, ancorata alle risultanze dell'elaborato peritale, che ha individuato una influenza determinante (suscettibile quindi di ulteriori precisazioni) della durata del processo sulla patologia dell'originaria ricorrente, oltre che sull'andamento della malattia (momento del manifestarsi della malattia e sua progressione) e che, contrariamente a quanto sostenuto, appare sorretta da motivazione sufficiente e immune da vizi logici.

Ad analoghe conclusioni deve poi pervenire per quanto concerne l'apprezzamento della invalidità dell'Antonelli nella misura del 50% che ha dato luogo alla liquidazione del 50% del danno complessivo accertato.

la Corte di appello ha espressamente precisato di aver quantificato l'indennizzo in via equitativa (precisazione che comunque assorbe il rilievo della ricorrente incidentale, secondo il quale il consulente tecnico avrebbe apprezzato la percentuale della sua invalidità nella misura del 65%), nell'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. come espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. , stante la particolare difficoltà di dare dimostrazione del pregiudizio nel suo preciso ammontare, e l'opzione esercitata, che costituisce giudizio di merito sorretto da sufficiente motivazione, è insindacabile in questa sede di legittimità (C. 02/11376, C. 01/520295, C. 98/10966).

Né può avere alcuna rilevanza in senso contrario la circostanza, sottolineata dal ricorrente principale, della «liquidazione di danno complessivo e di un'equa riparazione in misura che non è neppure possibile raffrontare alle tabelle in uso genericamente richiamate», tenuto conto che la statuizione relativa all'indennizzabilità del danno biologico per effetto della durata eccessiva del processo non è stata comunque censurata.

In conclusione entrambi i ricorsi devono essere rigettati e ciò comporta che le spese processuali vanno compensate.

**P.Q.M.**

Riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 5.6.2007

Il Presidente

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

**IL 24 OTTOBRE 2007**